

Assicurazione: **diritto all'indennizzo in genere**

In tema di assicurazione contro gli infortuni, stipulata con riguardo ad eventi produttivi di lesioni corporali che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità dell'assicurato, il diritto all'indennizzo sorge per effetto non dei predetti eventi lesivi, ma della morte o della situazione invalidità in cui si traducano gli eventi stessi ed è soggetto alla prescrizione annuale, a norma dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ., solo con decorrenza dal giorno della sopravvenienza di tali ultimi fatti.

Sez. I, sent. n. 5698 del 12-11-1984, Compagnia Firenze Assicurazioni Riassicurazioni c. Cuoco (rv 437376).